

Riforma delle procedure concorsuali, la commissione Rordorf punta sugli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)

Lo schema di disegno di legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza elaborato dall'apposita Commissione ministeriale prevede l'introduzione di procedure d'allerta per l'emersione anticipata della crisi attribuendone la competenza agli Occ

La Commissione ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia con decreto del 24 febbraio 2015 e successive integrazioni, presieduta da Renato Rordorf (presidente della I Sezione Civile della Corte di Cassazione), ha elaborato lo schema di disegno di legge recante la "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" il cui contenuto è stato oggetto di analisi nel corso dell'audizione del Cndcec tenutasi presso la stessa Commissione lo scorso 2 dicembre.

Oltre al generale apprezzamento espresso dal Consiglio Nazionale per il grande lavoro svolto e concluso, in tempi rapidi, dalla Commissione, che pone la categoria al centro della riforma, ed alle osservazioni e proposte formulate al riguardo, per l'esame delle quali si rimanda al relativo documento presentato nell'occasione (disponibile anche sul sito internet www.cndcec.it), si vuole in questa sede porre l'attenzione su quella che appare una delle principali novità contenute nello schema, riguardante le procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi d'impresa.

Infatti, l'art. 4¹ prevede l'introduzione di procedure di allerta e mediazione, di natura

¹ ART. 4 – (Procedure di allerta e mediazione)

1. Debbono essere introdotte procedure di allerta e mediazione, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori:

attribuendo la competenza ad apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal decreto

non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori, attribuen-

ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti;

ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;

imponendo a creditori qualificati, come l'agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale, di segnalare immediatamente all'imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e vigilanza spettanti alla Consob;

stabilendo che l'organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

prevedendo che l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui al punto precedente, affidi ad un mediatore scelto tra soggetti di adeguata professionalità nella gestione della crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivinare ad una soluzione concordata della crisi tra debitore e creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, precisando altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;

consentendo al debitore di chiedere al giudice l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine i negoziati in corso, disciplinandone durata, effetti, regime pubblicitario, competenza ad emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;

prevedendo misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo, e misure sanzionatorie per l'imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

* Dottore Commercialista e Revisore Legale
Partner Bernoni Grant Thornton

done la competenza ad apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 ed al decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, con i necessari adattamenti.

In tale ambito sono previsti specifici obblighi di avviso ed informazione a carico degli organi di controllo e di revisione societari, e di segnalazione da parte dei creditori qualificati (agenzia delle entrate, agenti della riscossione ed enti previdenziali) nonché, una volta individuate le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi per addivenire ad una soluzione concordata tra debitore e creditori (anche mediante l'affidamento del relativo incarico, da parte dell'organismo di composizione della crisi, ad un mediatore scelto tra soggetti di adeguata professionalità nella gestione della crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso), la richiesta delle misure protettive necessarie per condurre a termine i negoziati in corso, prevedendo misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente e favorisca la procedura e sanzionatorie per quello che invece la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti.

Inoltre, in tema di procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, l'art. 9 prevede il riordino e la semplificazione delle stesse in base a criteri direttivi tra cui, in particolare, consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione, introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie anche ai creditori ed ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche.

Quanto alle suddette procedure di allerta di cui all'art. 4 dello schema, pur considerando le osservazioni e proposte formulate al riguardo dal Consiglio Nazionale, che ha manifestato in particolare alcune perplessità circa la previsione di esternalizzare il meccanismo di emersione della crisi, si osserva la scelta di attribuirne la competenza agli Occ individuati dalla Commissione quali soggetti deputati alla composizione negoziale della crisi di cui si intende anticipare l'emersione grazie alla procedura di allerta.

Si aprirebbe così un altro vastissimo ed assai rilevante ambito di operatività per questi organismi ai quali la legge 3 del 2012, istitutiva delle procedure di sovraindebitamento, ha già affidato una molteplicità di

ruoli e funzioni pur se svolti, come previsto dal decreto ministeriale 202 del 2014, dal gestore della crisi incaricato, che comporterebbe significative modifiche alla disciplina riguardante la loro costituzione, organizzazione e funzionamento; è prevista, infatti, la creazione di una apposita sezione specializzata, oggi inesistente, con caratteristiche professionali attualmente non richieste.

Come osserva il Consiglio Nazionale, sembrerebbe che si sia inteso spostare il baricentro della gestione della crisi, e potremmo sostenere anche della c.d. "pre-crisi", su un "terreno neutrale", vale a dire al di fuori della competenza territoriale del giudice fallimentare, essendo quindi nuovamente chiamata la nostra categoria professionale, insieme a quella dei Notai e degli Avvocati, a svolgere un ruolo primario nell'ambito delle previste nuove procedure e ad attivare tutte le proprie competenze non solo giuridiche, economiche, aziendali e finanziarie ma anche e soprattutto (in questo caso) negoziali, necessarie per la composizione della crisi; ciò in particolare considerando che, ad oggi, dei 12 organismi iscritti presso l'apposito registro ministeriale 9 sono di ordini territoriali di dottori commercialisti, con il 90% circa dei gestori della crisi registrati.

GABRIELE FELICI

© RIPRODUZIONE RISERVATA